



franco zecchini (iosolo35)

RISCHIO ELETTRICO D.LGS.81/08 ARTT.80-87: LE SANZIONI

17 March 2020

Un tema molto di "moda" in questo periodo è la valutazione del rischio elettrico, attività messa da parte per la gran parte degli ambienti di lavoro.

Già il D.M.37/08 nell'art.8 ,per quanto riguarda l'impianto elettrico, imponeva al committente o al proprietario di adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto.

Cosa sta a significare "istruzioni per l'uso e la manutenzione"?

Quanti installatori di impianti elettrico hanno elaborato questi documenti?

Ecco che sorge la domanda, come fa un datore di lavoro a sapere che attività fare per tenere mantenuto il proprio impianto se il costruttore dello stesso non glielo ha spiegato?

Un bel problema.....

Rimane comunque il fatto che se il proprietario o committente non esegue questa attività può essere sanzionato, in base all'art.15 del D.M.37/08, con un'ammenda che varia da 1000 fino a 10000 euro.

Il titolo dell'articolo è il rischio elettrico, le sanzioni, gli articoli che metterò in evidenza del d.lgs.81/08 son quelli che vanno dall'80 fino all'87.

Vediamo articolo per articolo e la sanzione prevista.

art.80 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al com1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Per la violazione di questo articolo sono previste le seguenti sanzioni:

d.lgs.81/08	Descrizione	Sanzione da art.87
Art. 80, comma 2	Non sono stati valutati i rischi di natura elettrica	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3071,23a 7862,44 euro
Art. 80, comma 2	Non è stato valutato il rischio di fulminazione	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3071,23a
Art. 80, comma 3	Non sono state predisposte le procedure d'uso e manutenzione degli impianti	Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1228,51 a
Art. 80, comma 3	Non sono state adottate le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare, o a ridurre al minimo, i rischi dovuti ai contatti diretti ed indiretti all'innesco e propagazione di incendi ed esplosioni alla fulminazione ed alle sovratensioni	Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1228,51 a 5896,83 euro
Art. 80, comma 3	Non è stata eseguita la verifica dell'impianto di terra o di protezione dai fulmini	Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1228,51 a

art80.jpg

Art. 82.Lavori sotto tensione

1. È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
- b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
- c) per sistemi di II e III categoria purchè:

- 1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
- 2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
- Per la violazione di questo articolo sono previste le seguenti sanzioni:

d.lgs.81/08	Descrizione	Sanzione
Art. 82, comma 1	Esecuzione di lavori sotto tensione (BT) da parte di persone non idonee e/o senza rispettare le procedure o utilizzare le attrezzature previste dalle norme tecniche	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3071,23 a 7862,44 euro

art82.jpg

Art. 83. Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

d.lgs.81/08	Descrizione	Sanzione
Art. 83, comma 1	Esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici a distanze inferiori ai limiti di cui all'allegato IX, senza adottare le disposizioni di sicurezza contenute nelle norme tecniche	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3071,23 a 7862,44 euro

art83.jpg

Art. 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX.

d.lgs.81/08	Descrizione	Sanzione
Art. 85, comma 1	Non sono state attuate le misure necessarie per prevenire i pericoli di esplosione, non è stata predisposta la classificazione delle zone pericolose	Arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 3071,23 a 7862,44 euro

art85.jpg

Art. 86. Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

d.lgs.81/08	Descrizione	Sanzione
Art. 86, comma 1	Non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente	Sanzione amministrativa da 614,25 a 2211,31 euro
Art. 86, comma 3	Non sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza i verbali dei controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini	Sanzione amministrativa da 614,25 a 2211,31 euro

art86.jpg

Estratto da "<https://www.electroyou.it/mediawiki/index.php?title=UsersPages:Iosolo35:rischio-elettrico-d-lgs-81-08-artt-80-87-le-sanzioni>"